

**CAPITOLATO D'APPALTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
SEDE IN VIA PO, 22 – 00198 ROMA**

**- PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA, AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 83 DEL D.LGS. 12.04.2006, N. 163 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI.**

ART. 1 – OGGETTO E PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento, ai sensi dell'ex. L. 792 del 28.11.1984 e s.m.i., del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Conaf.

Il suddetto incarico, qualificabile come collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, consisterà nell'espletamento a favore dell'Ente delle sotto indicate attività, elencate in principale e non esaustiva:

1. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi alla natura ed all'attività istituzionale dell'Ente con verifica delle reali esposizioni ed adozione di appropriati limiti di risarcimento;
2. Analisi preliminare delle polizze in essere, dei precedenti eventi dannosi ed identificazione delle coperture occorrenti in linea con innovazioni legislative, giurisprudenziali e con nuove clausole contrattuali;
3. Impostazione di un progetto di ristrutturazione assicurativa finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e limitazione dei costi a carico dell'Amministrazione;
4. Predisposizione dettagliata del bando, lettera di invito e capitoli speciali per l'affidamento del servizio assicurativo, assistenza alle procedure di gara (controlli di conformità e di economia delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara) ed alla fase contrattuale;
5. Predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto prezzo/qualità;
6. Gestione dei contratti assicurativi con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze rate e ogni altra connessa attività amministrativa-contabile;
7. Assistenza continua nelle varie fasi di trattazione dei sinistri dell'Ente occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli già verificatesi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, nonché il report periodico sull'andamento dei sinistri.
8. Riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'Ente la continuità delle coperture medesime;
9. Assistenza e gestione tecnico-legale anche per i sinistri in cui l'Ente viene a trovarsi in qualità di danneggiato, anche per quelli pregressi e non ancora definiti;
10. Resa di pareri e consulenza in materia assicurativa;
11. Analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazioni, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
12. Elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;
13. Segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del lavoro;
14. Costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione concernente la materia assicurativa e Piano di aggiornamento del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi. Quest'ultimo dovrà riguardare:
 - a. Ricercare nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale una soluzione assicurativa – convenzione – per la stipula di polizze RC professionali per tutti gli iscritti al

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, a norma della legge n. 148/2011.

- b. L'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
- c. L'applicazione della normativa vigente per quanto attiene agli aspetti assicurativi;
- d. Le problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D.lgs 81/2008 - ex D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- e. Le problematiche relative alla privacy e riservatezza dei dati personali in connessione al servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
- f. L'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazione d'opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, ect.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
- g. La consulenza gratuita ai dipendenti dell'ente per le pratiche di risarcimento in caso di sinistri che li vedano interessati.

ART. 2 – LUOGO DELL'INCARICO

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, Via Po n° 22 – 00198 Roma.

ART. 3 – DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

L'incarico oggetto della presente gara avrà durata di 2 anni. E' fatta salva l'aggiudicazione in attesa di contratto. L'incarico cesserà con effetto immediato qualora venga meno l'iscrizione all'albo di cui alla legge 792/1984.

ART. 4 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il CONAF autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente stesso se non autorizzato preventivamente.

Il Broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri; sarà suo onere ricercare tutta la documentazione utile al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'Ente di mettere a disposizione i testi delle polizze in corso, i dati occorrenti e tutta la documentazione di sua competenza, necessaria al Broker per svolgere il proprio lavoro.

Il Broker sarà l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

ART. 5 – COMPENSI PROFESSIONALI DEL BROKER

L'incarico di cui trattasi non comporta per il Conaf alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, in quanto il compenso per il Broker, come da consuetudine di mercato, resterà a carico delle

compagnie assicuratrici, sulla base della provvigione indicata dall'impresa che risulterà aggiudicataria del servizio, in sede d'offerta.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

L'importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative. Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Sarà, inoltre, onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'onori e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL CONAF

Il Conaf, da parte sua, si obbliga a:

- Rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- Citare in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- Inserire la clausola Broker nei capitolati d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi;
- Non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per l'Ente;
- Non servirsi durante la vigenza del presente incarico, di altro Broker e/o consulente assicurativo;
- Fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del Conaf, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Ente stesso fornirà. In particolare dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.

Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese e gli oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

Il Conaf ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, nei termini previsti dalla L. 792/1984 e s.m.i., imputabili a negligenze, errori ed omissioni.

Alla data di presentazione dell'offerta il Broker dovrà avere in corso la polizza assicurativa della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale, come previsto dalla L. 792/1984 e s.m.i., per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti del Conaf.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato.

Il Broker non dovrà essere vincolato con imprese di assicurazione da impegni di sorta.

Il Broker aggiudicatario è tenuto a comunicare entro 15 giorni all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

ART. 8 – PREROGATIVE DEL CONAF

Resta di esclusiva competenza del Conaf:

- La valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- La decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- L'adozione degli atti amministrativi e dei capitali speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- La sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 9 – REFERENZE DEL BROKER

In sede di presentazione dell'offerta il Broker dovrà indicare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio medesimo.

IL responsabile avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

L'offerente dovrà comunicare, inoltre, le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'amministrazione comunale in caso di urgenza.

Dovrà essere individuato altresì il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

ART. 10 – PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati e/o negoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Conaf, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestazione di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Conaf e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Conaf stesso.

ART. 11 – COSTI ASSICURATIVI

I premi pagati dall'Ente rapportati a due anni ammontano a complessivi € 24.000,00 lordi circa.

ART. 12 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA – COMMISSIONE AGGIUDICATRICE

La gara sarà espletata mediante procedura aperta. L'aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 13 – SUBAPPALTO

E' fatto espresso ed assoluto divieto al broker aggiudicatario di cedere in tutto od in parte il contratto.

ART. 14 – SPESE E CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese conseguenti la stipula della convenzione di affidamento dell'incarico.

E' escluso, in ogni caso, il ricorso al procedimento arbitrale.

ART. 15 – CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

L'appalto non ha rilevanza contabile per l'Amministrazione in quanto, secondo consuetudine di mercato, l'opera del Broker sarà remunerata tramite la Compagnia di Assicurazione con la quale/le quali verranno stipulate le relative coperture assicurative. Pertanto il concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. N.163/2006, di importo pari ad Euro 84,00 (2% calcolato sul valore presunto da corrispondere al Broker di circa Euro 4.000,00 per il biennio).

La garanzia deve avere validità e scadenza non inferiore a 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte.

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo derivante dall'applicazione della percentuale massima di provvigione alla somma dei premi relativi alle polizze attualmente in corso.

La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17, il Broker è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, il Conaf ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.

ART. 16 – POLIZZA ASSICURATIVA

Alla data di presentazione dell'offerta, ed in ogni caso prima della stipulazione del contratto, il broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come previsto dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, e successive modifiche ed integrazioni. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

Il massimale non dovrà essere inferiore ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecento).

ART. 17 – INADEMPIENZE E PENALI

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento ed andamento del servizio.

In caso di grave e documentata inadempienza da parte del broker, il Conaf si rivarrà incamerando, anche in parte, la cauzione definitiva, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, fatto salvo il diritto di recesso di cui al comma successivo.

L'Ente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico alla ditta con preavviso di 60 giorni qualora si verificasse, da parte di questa, il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunto in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, diversi da quelli di cui al precedente comma, ovvero nella offerta tecnica presentata in sede di gara, il Conaf provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell'Amministrazione, a giustificare il comportamento del Broker verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- Euro 500,00 (euro cinquecento), salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- Euro 100,00 (euro cento), per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra loro.

ART. 18 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

ART. 19 – NORME DI RINVIO

Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le norme legislative speciali in materia di brokeraggio assicurativo e di contratti della pubblica amministrazione, nonché le norme regolamentari del Conaf in materia di contratti e le norme del Codice Civile in materia di contratti ed obbligazioni.